

Messaggio

numero
8260

data
29 marzo 2023

competenza
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare presentata il 14 marzo 2022 nella forma elaborata da Carlo Lepori e cofirmatari "Modifica dell'art. 13 della Legge tributaria (Nessun privilegio per chi proviene da paesi aggressori)"

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con riferimento all'iniziativa parlamentare elaborata in oggetto, con il presente rapporto prendiamo posizione come segue.

1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

L'imposizione secondo il dispendio, detta anche imposizione forfettaria, è una procedura di tassazione semplificata per cittadini stranieri domiciliati in Svizzera che non vi esercitano un'attività lucrativa.

L'imposizione secondo il dispendio è un metodo particolare di calcolo del reddito e della sostanza. A questo tipo d'imposizione hanno diritto le persone fisiche con cittadinanza straniera che, per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni dal Paese, acquisiscono domicilio o dimora fiscale in Svizzera senza esercitarvi alcuna attività lucrativa.

Come sottolineato dalla giurisprudenza del Tribunale federale, l'imposizione secondo il dispendio si sostituisce sì all'imposta ordinaria sul reddito, ma non costituisce tuttavia né un accordo fiscale né un "privilegio", bensì una procedura legale di tassazione che trova il suo epilogo nella notificazione di una decisione di tassazione ordinaria (cfr. sentenza TF n. 2A.227/2006 del 10 ottobre 2006). Instaurato per ragioni pratiche, questo regime speciale deve essere concesso, su domanda del contribuente, quando ne sono adempite le condizioni previste dalla legge.

2. CONDIZIONI SOGGETTIVE PER L'IMPOSIZIONE SECONDO IL DISPENDIO

A livello federale, l'imposizione sul dispendio è disciplinata dall'art. 14 della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD). Le persone fisiche hanno diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito, un'imposta calcolata sul dispendio se sono adempite tre condizioni cumulative: (a) non hanno la cittadinanza svizzera, (b) per la prima volta o dopo un'interruzione di almeno dieci anni sono assoggettate illimitatamente alle imposte e (c) non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.

Conformemente al principio di armonizzazione verticale e orizzontale, l'imposizione secondo il dispendio è ancorata anche nella Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e vincolata alle medesime condizioni soggettive. Secondo l'art. 6 cpv. 1 LAID, il Cantone *può* concedere alle persone fisiche il diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito e sulla sostanza, un'imposta calcolata sul dispendio se: (a) non hanno la cittadinanza svizzera, (b) per la prima volta o dopo un'interruzione di almeno dieci anni sono assoggettate illimitatamente alle imposte e (c) non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.

Nel Cantone Ticino, la procedura di tassazione semplificata per cittadini stranieri domiciliati in Ticino che non vi esercitano un'attività lucrativa è prevista dall'art. 13 cpv. 1 della Legge tributaria cantonale (LT), di uguale tenore della disciplina federale. Sull'importanza dell'imposizione globale nel nostro Cantone si è già espresso il Consiglio di Stato nei messaggi n. 6853 del 2 ottobre 2014 e n. 7120 del 23 settembre 2015. Il Parlamento, da parte sua, in data 6 maggio 2014 ha bocciato l'iniziativa parlamentare del 27 settembre 2011 presentata nella forma generica da Matteo Pronzini "*Per la modifica della Legge tributaria (abolizione dell'imposizione globale secondo il dispendio per i cittadini esteri)*" aderendo alle considerazioni di natura principalmente economica e finanziaria esposte nel rapporto di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria.

3. ARGOMENTAZIONI DEGLI INIZIATIVISTI

Con la proposta di modifica dell'art. 13 cpv. 1 LT, gli iniziativaisti chiedono di negare il diritto all'imposizione secondo il dispendio alle persone straniere che provengono da un paese coinvolto in una guerra di aggressione. L'iniziativa trae origine dall'attuale guerra in Ucraina e dalla partecipazione della Svizzera alle sanzioni economiche contro la Russia, ma si estende a tutte le persone straniere che provengono da un paese considerato aggressore.

Così facendo, gli iniziativaisti chiedono di introdurre, a livello cantonale, una condizione soggettiva supplementare per poter beneficiare dell'imposizione secondo il dispendio, che il legislatore federale non ha previsto. Alle tre condizioni previste dagli art. 14 cpv. 1 LIFD e 6 cpv. 1 LAID, se ne aggiungerebbe una quarta, nella misura in cui si richiede che le persone straniere "*non hanno la cittadinanza di un Paese considerato aggressore bellico secondo una lista dei Paesi definita dal Consiglio di Stato*".

Oltre che di difficile applicazione, dal momento che presupporrebbe l'elaborazione e l'aggiornamento di una lista dei paesi "aggressori" da parte del Consiglio di Stato, una simile modifica dell'art. 13 cpv. 1 LT risulterebbe in contrasto con le esigenze del diritto armonizzato e contraria al principio dell'uguaglianza giuridica sancito dall'art. 8 Cost. fed., che pure va rispettato nell'ambito della concretizzazione della LAID. A quest'ultimo proposito basti ricordare che un tale approccio colpirebbe indistintamente cittadini favorevoli ma anche contrari alla guerra, configurando una lesione della parità di trattamento.

4. CONCLUSIONI

La tassazione in base al dispendio costituisce un'eccezione all'imposta ordinaria sul reddito prevista espressamente dal diritto federale. La formulazione potestativa dell'art. 6 cpv. 1 LAID lascia ai Cantoni la possibilità di introdurre o meno questa procedura di tassazione semplificata per i cittadini stranieri domiciliati in Svizzera che non vi esercitano un'attività lucrativa, ma non permette di sostituirla con un sistema diverso, aggiungendo – come vorrebbero gli iniziativaisti – una condizione soggettiva supplementare che il legislatore federale non ha previsto.

Per i motivi che precedono, invitiamo il Gran Consiglio a voler respingere l'iniziativa.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri